

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO
DELL'EFFETTIVO STATO DI MANUTENZIONE E DI
ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E LA VERIFICA
DELL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEL
REGOLAMENTO PROVINCIALE.**

*Servizio "Operazione Caldaia Sicura" affidato dalla Provincia di Potenza
alla Società APEA S.r.l. – DD n.51 del 13/01/2018*

L'anno 2018 il giorno 13 (TREDICI) del mese di GENNAIO presso la sede della Provincia di Potenza - Ufficio Pianificazione Territoriale ed Ambiente

TRA

LA PROVINCIA DI POTENZA

Rappresentata dall'Ing. Alessandro Attolico nato a Bari il 14.08.1968, nella sua qualità di dirigente dell'Ufficio Pianificazione Territoriale ed Ambiente, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Potenza

E

**L'AGENZIA PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE DELLA
PROVINCIA DI POTENZA
(APEA SRL SOCIO UNICO)**

Rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. Michelangelo Rotunno nato a Oppido Lucano (PZ) il 28.03.1949 e residente in Potenza alla via Valle di Creta n.92 C.F. RTNMHL49C28G081Q e domiciliato per la carica presso la sede dell'APEA srl in Potenza;

PREMESSE

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

- ai sensi dell'art. 31, comma 3 L. n. 10/91 e dell'art. 11, comma 18 del DPR n.412/93 e s.m.i. e dei D.Lgs.192/05 e 311/06, la Provincia ha il compito di procedere ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici esistenti sul proprio territorio al fine del contenimento dei consumi energetici;

- ai sensi dell'art. 9, comma 7 del DPR 412/93 integrato dal D.P.R. 551/99 e ss.mm.ii., la Provincia ha il compito, in caso di fabbricato in condominio, di provvedere, su richiesta di un condomino o di un locatario, a verificare l'osservanza delle disposizioni della legge in materia di climatizzazione invernale;
- la Provincia ha adottato il Regolamento per l'Esecuzione dei Controlli Ispettivi sullo Stato di Esercizio e di Manutenzione degli Impianti Termici, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 21 marzo 2012;
- per eseguire con maggiore efficienza ed efficacia il fine pubblico di cui è portatrice, la Provincia si è determinata nel senso di gestire il servizio delle verifiche degli impianti termici per mezzo di un organismo esterno avente specifica capacità tecnica, come previsto dalla citata legge n. 10/91, attuando le procedure contenute nel Decreto di modifica del DPR 412/93 e dai successivi D. Lgs. 192/05 e 311/06 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c) del dlgs 19 agosto 2005 n.192*) in particolare, ha dettato, tra le altre, una nuova disciplina in materia prevedendo, a riguardo, una competenza generale da parte delle Regioni e delle province Autonome (art. 10);
- con Legge Regionale n. 30 del 29/12/2016 La Regione Basilicata ha emanato le “*Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici*”;
- la citata legge Regionale in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici ha delegato alle Province di Potenza e Matera, per tutto il territorio di propria competenza comprensivo dei Comuni con più di 40.000 abitanti, il prosieguo della gestione delle attività concernenti i prescritti controlli di "efficienza energetica”;
- l'Art. 2 c.2 della suddetta legge dispone, in particolare, che “*L'autorità competente può affidare il servizio ad uno o più organismi esterni aventi le caratteristiche*

riportate nell'Allegato C del DPR n.74/2013" ;

- l'Art. 5 della suddetta legge dispone, in particolare, che *"la Giunta Regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, approva le disposizioni operative necessarie a definire le modalità per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, l'accertamento e le ispezioni degli impianti termici"*;

- l'Art. 18 c.2 della suddetta legge dispone, in particolare, che *"Nelle more delle disposizioni operative di cui all'Art.5 le funzioni di cui alla presente legge continuano ad essere svolte dalle province di Potenza e Matera e dal comune di Potenza per rispettivi territori di competenza"* ;

- si è ancora in attesa che vengano emanate dalla Regione Basilicata le disposizioni operative di cui all'Art.5 della citata L.R. n. 30 del 29/12/2016 che rinnovano le procedure di verifica degli impianti soggetti a controllo e che ridistribuiscono, ai sensi dell'Art. 18 c.2 della suddetta legge, le competenze di verifica e controllo sui comuni con popolazione maggiore 40.000 abitanti (Comune di Potenza);

- L'APEA S.r.l. svolge, per conto della provincia di Potenza, il servizio "Caldaia Sicura" sin dal 2004, anno in cui ha acquisito la S.coop.a.r.l Service Ambiente, assegnataria sin dal 2000 del citato servizio da parte della stessa Provincia (per gli approfondimenti si rimanda agli atti specifici, prodotti nel corso degli esercizi precedenti e che qui si intendono integralmente richiamati);

- con D.D. n.16 del 13.01.2017 e Contratto in data 17.01.2017, è stato affidato ad APEA il servizio "Caldaia Sicura" per una durata semestrale, con scadenza al 30.06.2017;

- con D.D. n.1799 del 30.06.2017 e Contratto in data 13.07.2017, è stato affidato ad APEA il servizio "Caldaia Sicura" per una durata di quattro mesi, con scadenza al 31/10/2017;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2764 del 07/11/2017 e contratto del 16/11/2017 è stato affidato ad APEA il servizio "Caldaia Sicura" per una durata di due mesi, con scadenza al 31/10/2017;

CONSIDERATO CHE:

- in previsione delle citate disposizioni normative e regolamentari, si ritiene opportuno procedere ad rimodulare ed incrementare sempre di più le azioni di verifica e controllo svolte sul territorio provinciale al fine di contrastare la tendenza registrata negli ultimi anni alla sostanziale stagnazione del numero di impianti termici sottoposti a regolare manutenzione e di adeguare gradualmente l'operatività delle strutture deputate a tali compiti alle nuove esigenze qualitative e quantitative derivanti dall'entrata in piena e completa esecutività della citata L.R., ritenendo che il programma di interventi ispettivi (programmati ed eseguiti) sia predisposto e realizzato su un campione adeguatamente rappresentativo degli impianti esistenti incrementato di non meno del 45% rispetto a quello realizzato nell'annualità precedente e che tenga conto di attuare quanto necessario per contrastare fenomeni di "sommerso";
- per le motivazioni di cui al punto precedente, gli oneri finanziari derivanti dalla presente determinazione devono conseguentemente essere incrementati per far fronte alle nuove incrementate esigenze di verifica e controllo;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- la Società APEA srl già rispettava quanto previsto dall'art.113 del TU 267/2000 e s.m.i, ossia:
 - a) è un soggetto a capitale interamente pubblico;
 - b) la Provincia di Potenza, ente pubblico titolare dell'intero capitale sociale, esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - c) la Società realizza la parte più importante della propria attività con l'Ente che la controlla;
- il servizio di controllo degli impianti termici messo in atto dalla Provincia di Potenza è riconducibile alla categoria dei servizi strumentali e non alla categoria dei servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui alla legge n.133/2008, giusto parere (Prot. 0041472 del 07/07/2010) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- la modalità di affidamento della gestione del servizio di controllo degli impianti termici messa in atto dalla Provincia di Potenza, è riconducibile alla

procedura di *affidamento in house*, previsto dall'art. 192 del D lgs n. 50/2016, ovvero sia a quel modello organizzativo mediante il quale la Pubblica Amministrazione si avvale, senza ricorrere al mercato, al fine di reperire beni, servizi, o per erogare alla collettività prestazioni di pubblico servizio, di soggetti sottoposti al suo penetrante controllo;

- l'effettuazione del servizio di ispezione degli impianti termici rappresenta un obbligo di legge per l'ente Provincia, tenuto conto della rilevanza per la sicurezza dei cittadini utenti e della vigente normativa nazionale e regionale;

- che il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ha imposto un adeguamento dello Statuto dell'Apea al fine di consentirne il mantenimento quale società in house della Provincia di Potenza;

- con DCP n. 10 dell'11 ottobre 2017 sono state apportate delle modifiche allo Statuto di Apea adeguandolo alle disposizioni di cui al D.lgs n. 175/2016;

- tale adeguamento risponde anche all'esigenza di garantire l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione della Provincia di Potenza nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del D lgs n. 50/2016;

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le Linee guida Anac n. 7, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016», che disciplinano il procedimento per l'iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (di seguito "Codice dei contratti pubblici") delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici (di seguito, "Elenco") e hanno carattere vincolante;

- con Comunicato del Presidente del 29 novembre 2017 la stessa Autorità ha precisato che nelle more della messa in esercizio dell'applicativo informatico necessario per la gestione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti all'art. 192 del d.lgs. 50/2016, il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco, di cui al punto 9.2 delle Linee guida ANAC n. 7, è differito al 15 gennaio 2017;
- le stesse linee guida prevedono che *“fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 e dell'art. 192 del Codice dei contratti pubblici”*;

TANTO PREMesso e CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto

Il presente contratto, ai sensi della normativa vigente in materia e del Regolamento, ha per oggetto le attività di esercizio, controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli edifici, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale. In particolare, la certificazione degli impianti termici, l'accertamento documentale delle certificazioni, inclusa la predisposizione della modulistica necessaria all'espletamento del servizio, l'ispezione domiciliare degli impianti, l'analisi e la gestione degli esiti delle ispezioni, ivi compresi gli adempimenti tecnico/amministrativi inerenti le attività correlate; le attività sanzionatorie che non siano esclusivamente di competenza della Provincia di Potenza, le attività di promozione, la partecipazione e la collaborazione con gli utenti cittadini e le istituzioni ed associazioni attinenti la materia energetica.

Nel caso di entrata in piena operatività della L.R. n.30 del 29/12/2016, le tipologie impiantistiche e le procedure di controllo/verifica sono adeguate di conseguenza.

L'ambito del servizio territoriale coincide, ai fini del presente contratto, con

l'estensione territoriale della Provincia di Potenza.

Art. 2

Disciplina del servizio e requisiti minimi dell'Organismo esterno incaricato

Il Servizio dovrà essere svolto dall'organismo tecnico, individuato nella APEA, con personale qualificato, con idonei mezzi tecnici, attrezzi e apparecchiature e mediante l'organizzazione d'impresa a suo rischio. Sono a carico dell'APEA tutte le spese per l'acquisto di materiale, attrezzi ed apparecchiature per l'effettuazione del controllo sugli impianti termici e quant'altro necessario per dare esecuzione al presente Contratto.

Per quanto attiene le modalità di organizzazione e di esecuzione del Servizio, le relative prescrizioni tecniche ed ogni altra disposizione, anche inerente il personale dell'APEA, per quanto non previsto nel presente Contratto si fa espresso rinvio alla normativa nazionale vigente in materia e al Regolamento provinciale per l'esecuzione dei controlli ispettivi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici, che l'APEA si obbliga e impegna a rispettare.

Ai fini della verifica del permanere delle condizioni di legge per l'espletamento del Servizio, con la sottoscrizione del presente contratto, l'APEA si impegna altresì a rispettare i requisiti minimi di legge per tutto il periodo di validità del presente contratto e/o di espletamento del Servizio affidato.

Art. 3

Compiti ed Obblighi dell' APEA

I compiti ed obblighi spettanti all' APEA sono i seguenti:

a) acquisire e tenere aggiornati, su apposita banca dati informatizzata, da fornire anche alla Provincia di Potenza, i dati relativi agli impianti termici installati, alla scala comunale, avvalendosi oltre che delle informazioni alfanumeriche, anche di quelle geografiche desumibili dalle banche-dati inserite nelle sezioni censuarie dell'ultimo censimento ISTAT 2011, evidenziando l'ubicazione e la potenza, laddove possibile, i dati anagrafici dell'utente, al fine

di costituire e tenere aggiornato un catasto degli impianti termici, da inserire nel Sistema Informativo Territoriale provinciale;

b) proporre preventivamente, per le motivazioni in premessa, un programma di interventi ispettivi predisposto su un campione adeguatamente rappresentativo degli impianti esistenti, incrementato di non meno del 45% rispetto a quello realizzato nell'annualità precedente, con indicazione:

- dei Comuni nei quali effettuare le ispezioni;
- del numero degli impianti termici da sottoporre a ispezione.

La scelta dei Comuni e degli impianti da sottoporre a ispezione è di competenza dell' APEA s.r.l. e sarà riferita prioritariamente a:

- impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo tecnico e manutenzione nel periodo di riferimento;
- impianti per i quali dalla fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
- impianti più vecchi con particolare attenzione a quelli alimentati a combustione liquido e solido.
- altri impianti per cui si ritiene necessaria l'attività di ispezione.

c) pianificare i controlli da effettuare nel territorio seguendo le direttive e le modalità impartite dalla Provincia, sulla base della programmazione proposta preventivamente dall'APEA;

d) procedere con cadenza almeno bimestrale a verificare che il programma di cui alla lett. c) abbia l'effettiva copertura finanziaria sottoponendone le risultanze alla Provincia;

e) istituire uno sportello informativo e attuare campagne di comunicazione e informazione per gli utenti, come previsto dal Regolamento provinciale sugli impianti termici (p. esempio: uscite periodiche su testate giornalistiche, radiofoniche, televisive; redazione, pubblicazione, stampa e distribuzione sul territorio di manifesti, *brochures*, locandine, ed altro materiale informativo su: previsioni normative, obblighi degli utenti, modalità di espletamento del servizio, costi e sanzioni in caso di inadempimento);

- f) promuovere, d'intesa con la Provincia di Potenza e le associazioni di categoria, giornate formative per l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione del servizio termico, con particolare attenzione all'efficienza energetica ed installazione e manutenzione degli impianti termici;
- g) gestire l'emissione dei bollini attestanti l'avvenuta manutenzione e rendicontare alla Provincia, con cadenza bimestrale, i bollini venduti nel bimestre di riferimento;
- i) trasmettere alla Provincia con cadenza mensile una copia dei rapporti di prova corredati da opportuni resoconti, così da consentire un controllo continuo dell'attività effettivamente svolta dall'APEA e di determinare in qualsiasi momento la situazione contabile;
- j) trasmettere alla Provincia con cadenza bimestrale, e comunque ogni qualvolta viene richiesto, un resoconto sull'andamento dell'attività;
- k) assicurare, nella fase successiva alle verifiche, l'applicazione delle procedure tecniche, amministrative e di controllo previste dal vigente Regolamento provinciale;
- l) inviare all'utente moroso un avviso/diffida (per posta raccomandata A.R.) di invito a sanare la morosità con l'avvertenza che in caso di mancato riscontro positivo entro i trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, saranno predisposte le attività di iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva di quanto dall'utente dovuto maggiorato delle spese sostenute, predisponendo anche le procedure per la sospensione dell'erogazione del gas ai sensi del c.6 art.16 D.lgs n.164/00 e, in caso di mancato riscontro come innanzi descritto, curate le procedure di iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva mediante l'inserimento dei dati relativi ai soggetti morosi in apposito software o strumento alternativo (da individuare a cura dell'Apea stessa) che restituisca il file alfanumerico (csd "tracciato 290") leggibile automaticamente dal sistema dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
- m) contattare anche per le vie brevi, al fine di economizzare ed efficientare il

servizio, i responsabili degli impianti termici da ispezionare, nelle 48 ore antecedenti per la conferma dell'ispezione da effettuare.

n) attenersi, in caso di mancata effettuazione dei controlli per cause imputabili all'utente quali, assenza seppure regolarmente avvisato, diniego di accesso ai locali, alle previsioni del vigente Regolamento, anche in merito all'applicazione degli oneri aggiuntivi e/o sanzioni nei confronti degli utenti inadempienti .

o) gestire le incombenze di carattere legale-amministrativo derivanti da contestazioni, contenziosi, contravvenzioni riconducibili all'attività di verifica;

p) garantire che il personale addetto ad effettuare le verifiche esibisca al responsabile dell'impianto o a un suo delegato un tesserino di riconoscimento fornito dalla Provincia e che le misure effettuate siano eseguite con strumenti tarati secondo le norme vigenti;

q) consegnare all'utente, tramite l'operatore che effettua la verifica, un bollettino di c/c postale con l'importo da versare, come calcolato ed evidenziato nel verbale di intervento;

r) non cedere ad altri soggetti l'esecuzione, anche parziale, di quanto regolato nel presente contratto senza aver preventivamente ottenuto il consenso scritto dalla Provincia;

s) predisporre sulla scorta della normativa vigente in materia e delle disposizioni contenute dal Regolamento provinciale sugli impianti termici, la documentazione relativa all'espletamento del servizio caldaia sicura da far utilizzare a tutti gli operatori interessati;

t) fornire alla Provincia di Potenza, come previsto dall'art. 18 del DPR 412/93 e ss.mm.ii., una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell'ultimo biennio. La relazione sull'attività svolta nell'ultimo biennio dovrà essere consegnata all'atto di sottoscrizione del presente contratto e, in caso di sussistenza del rapporto in essere, sarà aggiornata con frequenza biennale;

u) di mettere in campo ogni iniziativa utile ad individuare utenze attive non

censite.

Art. 4

Compiti della Provincia

Spetta alla provincia di Potenza l'esercizio dei poteri di direzione, controllo e vigilanza sull'operato dell' APEA per le attività di cui al presente contratto, nonché la supervisione e il coordinamento dei controlli ispettivi dalla stessa effettuati.

In particolare è compito della Provincia di Potenza:

- a) impartire direttive ed approvare programmi annuali secondo gli obiettivi assegnati all'Ufficio/uffici competenti;
- b) controllare la documentazione relativa al corretto espletamento del servizio, compresa la sequenza cronologica dei comuni;
- c) disporre, sulla scorta delle risultanze della verifica operata dall'APEA entro il 31 ottobre sull'effettiva copertura finanziaria del programma dei controlli, una eventuale variazione del numero delle ispezioni;
- d) erogare i corrispettivi secondo gli importi e le modalità di cui all'art 6. del presente contratto;
- e) provvedere a richiedere alle Autorità locali eventuali autorizzazioni per l'accesso dei verificatori negli stabili ove sono ubicati gli impianti;
- f) fornire ai verificatori dell'APEA il tesserino di riconoscimento recante il logo della Provincia;
- g) promuovere e sostenere ogni altra iniziativa tendente al rafforzamento e al miglioramento dell'attività complessiva;
- h) designare l'APEA, ai sensi degli artt. 8 e 19 della L. 675/96 e ss.mm.ii. quale "responsabile" e "incaricata" del trattamento dati, in modo che la stessa APEA possa operare in nome e per conto della Provincia nel pieno rispetto delle disposizioni di cui ai citati articoli di legge e dell'art. 25 del Regolamento;
- i) il Responsabile del Procedimento per la Provincia di Potenza è l'arch. Vincenzo Moretti, titolare di P.O. dell'UOS "Pianificazione Territoriale", nell'ambito dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambiente.

Art. 5

Durata

Il presente contratto ha durata sino al **31 dicembre 2018**, salvo modificazioni/proroghe previste dalla normativa vigente in materia o dettate da diverse disposizioni in materia da parte dei soggetti istituzionali aventi competenze in merito.

Il contratto si intende automaticamente risolto per impossibilità sopravvenuta, in caso di cessazione dell'attività dell'APEA, o qualora la Regione Basilicata disponga, anticipatamente alla data del 31 dicembre 2018, una diversa disciplina della materia.

Il contratto si intende risolto automaticamente anche prima del 31 dicembre 2018 in caso di variazione legislativa relativa alla dismissione delle società partecipate (nuovo testo unico) e di esigenze di razionalizzazione aziendale del personale, scaturenti da procedure di riassetto aziendale e decisioni di esubero di unità ed in ogni altro caso intervenuto che pregiudichi la sussistenza del presente rapporto contrattuale. In tali casi il contratto si intende risolto automaticamente e con decorrenza immediata e ad APEA sarà riconosciuta la sola quota parte dell'importo complessivo innanzi stabilito e relativa alla prestazione effettivamente effettuata alla data di risoluzione del contratto.

Il contratto potrebbe subire modificazioni/integrazioni in caso di altre variazioni legislative e regolamentari comprese le disposizioni inerenti il funzionamento degli organismi in-house e i rapporti tra gli stessi e il socio unico. In tali casi la Provincia si riserva di procedere con immediatezza alle modifiche contrattuali che si renderanno necessarie e che dovranno essere accettate dall'APEA senza alcuna condizione.

Art. 6

Corrispettivo-modalità di pagamento

Il corrispettivo unitario e complessivo per il Servizio è stabilito in € 600.000,00 (diconsi seicentomila/00) IVA inclusa.

I pagamenti saranno effettuati a seguito di regolari fatture emessa da Apea srl

all'inizio del bimestre in acconto sulle prestazioni da rendere.

Il pagamento relativo al bimestre verrà effettuato anche a seguito della consegna alla Provincia della relazione di cui all'Art.3 lettera t) e di ogni altra documentazione richiesta dalla stessa Provincia.

Art. 7

Orari di servizio

L'orario di espletamento del servizio deve essere funzionale e rapportato all'erogazione del servizio, tenuto conto, prioritariamente, delle esigenze della utenza a cui il servizio è rivolto.

Art. 8

Personale

L'APEA dovrà assicurare il servizio con proprio personale per il quale si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel vigente CCNL per i dipendenti delle imprese di settore e negli accordi integrativi dello stesso.

In caso di inottemperanza segnalata dall'ispettorato del Lavoro o comunque accertata dalla Provincia, quest'ultima provvederà direttamente alla corresponsione o integrazione delle retribuzioni impiegando le somme del corrispettivo di cui all'Art.6 senza che l'APEA possa opporre eccezioni di sorta né avere titolo a risarcimento danni.

Resta inteso tra le parti che l'individuazione del personale, la scelta delle modalità organizzative e delle forme contrattuali di utilizzo della forza lavoro e qualsiasi altra scelta inerente la manodopera necessaria per l'espletamento del servizio, sono rimesse a valutazioni discrezionali ed insindacabili della APEA, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e delle condizioni di equilibrio economico uniformando il servizio ai principi di cui all'art. 6 del Regolamento provinciale.

Art. 9

Obblighi assicurativi ed infortunistici

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici (compresi quelli

derivanti dall'applicazione delle norme in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro), assistenziali e previdenziali, limitatamente al personale dipendente, sono a carico dell'APEA, in qualità anche di datore di lavoro, la quale è la sola responsabile, anche in deroga a norme che disponessero l'onere del pagamento a carico della Provincia o in solido, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Provincia stessa e di ogni indennizzo.

Art. 10

Obblighi del personale

Il personale dipendente impiegato dall'APEA per l'espletamento del servizio, dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

L'APEA si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire o rimuovere i lavoratori che non dovessero osservare una condotta irreprensibile nello svolgimento delle proprie mansioni.

Le segnalazioni e le richieste della Provincia in tal senso, adeguatamente motivate, sono impegnative per l'APEA.

Art. 11

Infortuni e danni

L'APEA risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose, comunque provocati, nell'esecuzione del Servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi da parte della Provincia, salvo gli interventi a favore della APEA da parte di Compagnie Assicuratrici.

L'APEA esonera la Provincia da ogni responsabilità, diritto, ragione, azione o pretesa che terzi dovessero accampare in dipendenza dalle attività di controllo e ciò senza alcun diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi in favore dell'APEA.

Art. 12

Penalità

Per ogni inadempienza in qualunque modo derivante dalla presente convenzione, la Provincia applicherà una penale con la sola formalità della contestazione dirigenziale e dell'invito a fornire giustificazioni entro 10 giorni

della stessa.

Per ogni inadempienza lieve, conseguente alle infrazioni delle previsioni di cui agli Artt. 8, 9 e 11 del presente atto, sarà applicata una penale pari a €. 200,00.

Per ogni inadempienza grave, conseguente alle infrazioni delle previsioni di cui agli artt. 3 e 10 del presente atto, sarà applicata una penale da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 2.500,00.

Per inadempienza circa le disposizioni di cui all'art.2 del presente atto, l'affidamento del Servizio decade di diritto e si procederà nei confronti della APEA nei termini di legge con esclusione di qualsiasi formalità legale.

In caso di recidiva, le infrazioni comporteranno l'applicazione del doppio della penale.

Le penalità, la refusione delle spese sostenute e il recupero di eventuali danni saranno incamerate dalla Provincia mediante ritenute sui corrispettivi dovuti all' APEA a concorrenza del dovuto. In caso di incapienza di tali somme, la Provincia potrà agire per la differenza.

Art. 13

Risoluzione per inadempimento

Nel caso in cui l'APEA interrompa, senza giustificato e circostanziato motivo, l'erogazione del servizio per un periodo superiore a mesi tre, come accertato dalla Provincia, la stessa disporrà la risoluzione del contratto per l'inadempienza dell'APEA, con esclusione di qualsiasi formalità legale, considerato sufficiente il preavviso di 45 (quarantacinque) giorni tramite lettera raccomandata A/R. Anche in tal caso, la Provincia si riserva di far eseguire a terzi il controllo degli impianti termici provvedendo ad incamerare, a titolo di risarcimento, i corrispettivi dovuti all'APEA e salvo, comunque, il maggior danno.

Art. 14

Controlli sull'esecuzione del Servizio

L'esecuzione del Servizio ed il regolare adempimento di tutte le prescrizioni e le modalità contenute nella presente convenzione e nel Regolamento

provinciale saranno verificate dalla Provincia a mezzo di proprio personale, anche con ispezioni improvvise.

Art. 15

Domicilio

Le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 16

Disposizioni finali

Le parti si danno reciprocamente atto che i termini della presente convenzione sono stati determinati sulla base delle informazioni, dei parametri e dei dati attualmente disponibili e/o resi disponibili dalla Provincia.

In caso di interventi normativi e regolamentari sia in campo tecnico che nel settore dei contratti di lavoro del personale, e sia per effetto degli incrementi ISTAT, il Piano economico-finanziario, la presente convenzione ed il relativo regolamento potranno essere modificati, integrati, aggiornati e adeguati, con atto separato, in modo da garantire la corrispondenza del Servizio alle nuove disposizioni in materia.

Le parti danno atto che nessun onere derivante dagli interventi di cui alla presente Convenzione dovrà gravare sulla Provincia, in quanto il costo del Servizio è interamente a carico degli utenti finali.

Art. 17

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla efficacia, interpretazione o esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro del Tribunale di Potenza.

Art. 18

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del presente atto sono a carico dell'APEA. Il presente atto non è soggetto a registrazione in quanto disciplina rapporti rientranti nell'ambito di applicazione del DPR 633/72.

Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata sarà registrato solo

in caso d'uso, su richiesta di parte, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'APEA S.R.L.

L'Amministratore Unico

Per la Provincia di Potenza,

il Dirigente Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambiente

* * * * *

A norma degli artt.1341-1342 c.c., le parti specificatamente approvano i patti di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, del presente atto.

Per l'APEA S.R.L.

L'Amministratore Unico

Per la Provincia di Potenza,

il Dirigente Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambiente